



# COMUNE DI BUSSETO

*Provincia di Parma*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N° 105 del 28/06/2010

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2010.**

L'anno **duemiladieci**, il giorno **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **23:30**, nella **Sala delle Adunanze**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Dott.Luca Laurini** la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

LAURINI LUCA	Sindaco	Presente
PUDDU PIER PAOLO	Vice Sindaco	Presente
TESTA GILBERTO	Assessore	Presente
GAMBASZA MARIA GIOVANNA	Assessore	Assente
TALIGNANI CARLA	Assessore	Presente
GENUA FABRIZIO	Assessore	Assente
MAZZERA EMILIO	Assessore Esterno	Assente

Totale presenti: n. 4

Totale assenti : n. 3

Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale, Dott.ssa Laura Ravecchi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Dott.Luca Laurini assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE TARIFFE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2010</b>
-----------------	--

## **LA GIUNTA COMUNALE**

RICHIAMATA la propria deliberazione n° 199 del 29.12.2009 con la quale si approvavano le tariffe di raccolta e smaltimento rifiuti per l'anno 2010;

VISTO il D.Lgs. n. 22 del 05 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni che istituisce la “tariffa per la gestione dei rifiuti urbani”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 -“Norme in materia ambientale”- ed in particolare l'art. 238 che:

- ha istituito la tariffa integrata ambientale previa soppressione della tariffa di igiene ambientale di cui all'art 49 del DL 22/97;

- dispone l'applicazione delle discipline regolamentari vigenti (e quindi la tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 – cd. “Tariffa Ronchi”) sino all’emanazione di apposito regolamento che definisca nuovi criteri di determinazione della tariffa rifiuti;

- l'art. 5, comma 2-quater, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 (legge conv. n. 13/2009) che stabilisce quanto segue: “Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, i comuni che intendono adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative vigenti”;

- l'art. 14, comma 33 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, a mente del quale: «le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria».

- l'art. 264, comma 1, lett. i), dello stesso D.Lgs. n. 152/2006, secondo la quale “.. a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente D.Lgs (...) è abrogato il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato D.Lgs. n. 22 del 1997 continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi, previsti dalla parte quarta del presente decreto”.

CONSIDERATO che ad oggi il regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 non è stato ancora emanato, e non risultano indicazioni di una sua prossima emanazione.

VISTE:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 24.7.2009 che ha affermato la natura tributaria della TIA e l'estranietà della stessa all'ambito di applicazione dell'IVA;

l'ordinanza n. 64 del 24 febbraio 2010 con la quale la stessa Corte ribadisce che la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) “costituisce non già un’entrata patrimoniale di diritto privato [...] ma conserva la qualifica di tributo”;

- la sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 8313 dell'8 aprile 2010 che conferma la natura fiscale della TIA (accogliendo integralmente quanto affermato dalla Corte Costituzionale);

- la risposta del 7 giugno 2010 dell'Agenzia delle Entrate all' interpello proposto dal gestore Enìa SPA (Prot. n. 954-87933/2010) in cui si sostiene che “ le prestazioni ..rese agli utenti risultano escluse dall'ambito di applicazione dell'Iva, anche sotto il profilo degli obblighi strumentali connessi”;

CONSIDERATO:

-che, la sentenza della Corte Costituzionale citata conferma il collegamento tra la gestione del servizio e i poteri di accertamento in capo al gestore nominato, e che dunque tale soggetto, l’ “ente gestore,” che si occupa della gestione complessiva del ciclo dei rifiuti , provvede anche alla riscossione della tariffa, così come già previsto dai commi 13 e 15 dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 22 del 05 febbraio 1997;

- che “ente gestore” per il Comune di Busseto è la società ENIA SPA che svolge la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, in ottemperanza agli artt. 112, 113 e 115 (trasformazione delle aziende speciali in società per azioni) della Legge 18 agosto 2000, n. 267 nonché all'art. 23-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112;

VISTI l'art. 49 comma 8 del D.Lgs. 22/97 che afferma che la tariffa è determinata dagli enti locali in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e l'art. 8 del D.P.R. 158/99 che prevede che il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani ovvero i singoli comuni devono approvare il piano finanziario tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento;

VISTO il comma 4 dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97 che definisce le componenti essenziali del costo del servizio in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

RITENUTO, pertanto, che in base ai decreti legge n. 208/2008 e n. 78/2010 sarebbe possibile oggi dare attuazione "provvisoria" alla TIA avente carattere di corrispettivo, disciplinata dal D.Lgs. n. 152/2006, e che tale attuazione provvisoria potrebbe avvenire senza stravolgere l'impianto regolamentare e tariffario, visto che l'attuazione della Tariffa Integrata ambientale avviene mediante applicazione del metodo "normalizzato" di cui al D.P.R. 17 aprile 1999, n. 158.

CONSIDERATO che il passaggio dalla Tariffa d'igiene ambientale (di cui al D.Lgs. n. 22/1997) alla Tariffa integrata ambientale (di cui al D.Lgs. n. 152/2006), permetterebbe di non stravolgere le modalità operative e procedurali oggi in uso, ivi compreso il sistema tariffario, anche in considerazione delle modifiche che saranno apportate con l'attuazione del Federalismo Fiscale previsto dalla legge n. 42/2009;

VISTA la circolare A.n.c.i. Emilia-Romagna del 18 giugno 2010 con la quale si ribadisce che in base alle norme sopraccitate i Comuni possono deliberare entro il 30 giugno 2010 il passaggio dalla Tia Ronchi alla Tia corrispettivo, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 se la delibera regolamentare è approvata entro il termine stabilito per l'approvazione dei bilanci di previsione, ovvero, in base al D.M. 29 aprile 2010, entro il 30 giugno 2010.

PRESO ATTO che il D.L. 31 maggio 2010 n. 78 in sede di conversione in legge potrebbe non confermare la natura di corrispettivo della Tariffa Integrata ambientale così come previsto dal comma 33 dell'art. 14 sopra citato.

RITENUTO quindi, comunque, nelle more della conversione in legge del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, con proprio atto di approvare le tariffe del servizio rifiuti per l'anno 2010 tenendo conto del costo del servizio pagato al gestore al lordo di IVA 10%;

RITENUTO peraltro che qualora intervenissero novità legislative di modifica della natura del prelievo, per l'anno in corso, riaffermandone la natura di corrispettivo ed, in particolare, qualora in sede di conversione del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, venisse confermata la natura non tributaria del prelievo di cui all'art 238 del D. Lgs 152/06, di fare salvi i contenuti della propria precedente deliberazione n. 199 del 29.12.2009 di approvazione delle tariffe di raccolta e smaltimento rifiuti per l'anno in corso;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n°25 del 28.06.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano finanziario per la determinazione della tariffa/tributo relativa al servizio gestione rifiuti urbani per l'anno 2010 ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/99;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n°24 del 28.06.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per l'applicazione della tariffa/tributo per la gestione dei rifiuti solidi urbani;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento per l'applicazione della Tariffa/Tributo per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani, la Giunta Comunale, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio, determina annualmente le tariffe per singole utenze, sia per la quota fissa che variabile, utilizzando i parametri indicati dal metodo normalizzato;

PRESO ATTO del Decreto del Ministro dell'interno del 29 aprile 2010 che differisce al 30 giugno 2010 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 degli enti locali;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n° 296 (Finanziaria 2007), secondo il quale " Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATO inoltre l'art. 77 bis del D.L. n. 112/08, convertito con modificazioni nella Legge n. 133/08, che ha disposto, per il triennio 2009/2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali delle aliquote, ovvero della maggiorazioni delle aliquote dei tributi, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani, ovvero della relativa tariffa;

VISTO l'art. 49 comma 8 del D.Lgs. 22/97 che afferma che la tariffa è determinata dagli enti locali in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e l'art. 8 del D.P.R. 158/99 che prevede che il soggetto gestore del ciclo

dei rifiuti urbani ovvero i singoli comuni devono approvare il piano finanziario tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento;

VISTO il comma 4 dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97 che definisce le componenti essenziali del costo del servizio in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

RICHIAMATI il D.P.R. n° 158 del 27.04.1999 e la successiva circolare esplicativa che definiscono le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato al fine della determinazione della tariffa;

CHE in particolare l'allegato 1 dello stesso decreto definisce il metodo per il calcolo della parte fissa e della parte variabile della tariffa;

VERIFICATO che, in conformità all'applicazione del D.P.R. 158/99, e s.m., il costo del servizio di gestione dei rifiuti risultante dal piano finanziario approvato con la citata deliberazione consigliare n° 25 del 28.06.2010, è ripartito tra costi fissi e costi variabili, distinti tra utenza domestica e utenza non domestica, secondo quanto riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO l'art. 14, comma 4, del vigente Regolamento per l'applicazione della tariffa/tributo per la gestione dei rifiuti solidi urbani il quale stabilisce che la Giunta Comunale determina annualmente e contestualmente alle tariffe, i coefficienti KC e KD, per ogni classe di attività, per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile;

VISTO l'art. 16 del vigente regolamento per l'applicazione della tariffa/tributo per la gestione dei rifiuti solidi urbani il quale prevede che la Giunta Comunale, annualmente e contestualmente alla determinazione delle tariffe, stabilisca il coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare, previsto dalla tabella 2 allegata al D.P.R. n° 158/99, ai fini dell'attribuzione della parte variabile della tariffa;

RITENUTO pertanto di approvare le tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché i coefficienti Kc e Kd per ogni classe di attività e il coefficiente Kb per il numero di componenti dei nuclei familiari, relativamente all'anno 2010, così come risultano dagli allegati B e C che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge;

### **DELIBERA**

1. di approvare i coefficienti Kc e Kd per ogni classe di attività e il coefficiente Kb per il numero di componenti dei nuclei familiari nonché le tariffe del servizio di gestione dei rifiuti, relativamente all'anno 2010, così come risultano dagli allegati B e C che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che a seguito dell'applicazione del D.P.R. n° 158/99, il costo del servizio di gestione dei rifiuti risultante dal piano finanziario approvato con deliberazione di C.C. n°25 del 28.06.2010, è ripartito tra costi fissi e costi variabili distinti tra utenze domestiche e utenze non domestiche, secondo quanto riportato nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che con le tariffe così approvate per l'anno 2010, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario approvato con deliberazione del C.C. n° 25 del 28.06.2010, viene determinato nella misura pari al 100 per cento;

### **DELIBERA INOLTRE CHE**

- qualora intervenissero novità legislative di modifica della natura del prelievo, per l'anno in corso, riaffermandone la natura di corrispettivo ed, in particolare, qualora in sede di conversione del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, venisse confermata la natura non tributaria del prelievo di cui all'art 238 del D. Lgs 152/06, di fare salvi i contenuti della propria deliberazione n. 199 del 29 dicembre 2009 di approvazione delle tariffe raccolta e smaltimento rifiuti anno 2010;

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco  
Dott.Luca Laurini

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Laura Ravecchi

---

#### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSIGLIARI**

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124, comma 1, TUEL D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;
- è stata comunicata in data odierna, mediante lettera prot. n.8527 ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.vo n. 267/00.

Busseto, li 07/07/2010

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Laura Ravecchi

---

---

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.)
- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 07/07/2010 al 22/07/2010, senza reclami
- è diventata esecutiva il giorno 18/07/2010, ai sensi dell'art. 134, c. 3, TUEL D.Lgs. 267/2000.

Busseto, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Laura Ravecchi